

REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA

L'ASSESSORE DELLO SVILUPPO ECONOMICO

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTO il D.P.R. 30/luglio 1950 n. 878 recante norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia di opere pubbliche;
VISTA la Legge 17/8/1942, N. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTI i Decreti Ministeriali n. 3158 e 3159 rispettivamente dell'1 e 2 aprile 1968;

VISTA la Legge 1/6/1971 n. 291;

VISTA l'istanza del 25/Agosto, 1968 con la quale il Sindaco di Cefalù chiede l'approvazione del Piano Regolatore Generale del territorio comunale cefaludese;

VISTI i seguenti atti ed elaborati prodotti a corredo della sopra citata istanza;

1) - Delibera Consiliare n. 63 dell'1/6/1964, riscontrata legittima dalla Commissione Provinciale di Controllo nella seduta del 2/4/65 - decisione n. 13084/887, con la quale viene conferito all'Arch. Giuseppe Samonà l'incarico di redigere il Piano Regolatore Generale di Cefalù;

2) - Delibera Consiliare n. 719 del 22/9/1967, con la quale il Comune di Cefalù ha adottato il P.R.G. del proprio territorio;

3) - Nota n. 34317/32743 del 13/11/1967, con la quale la Commissione Prov/le di Controllo di Palermo chiede al Comune di Cefalù dei chiarimenti in ordine al P.R.G. adottato con la delibera n. 719 del 22/9/1967;

4) - Delibera Consiliare n. 200 del 18/8/1968, riscontrata legittima dalla C.P.C. nella seduta del 3/9/1968 - decisione n. 27228, con la quale il Comune di Cefalù ha riadottato il P.R.G.;

5) - Progetto originario del P.R.G. del Comune di Cefalù, redatto dall'Architetto Giuseppe Samonà e dai suoi collaboratori Architetti Alberto Samonà, Roberto Calandra, Antonio Bonafede e Carlo Doglio;

6) - Progetto del Piano Regolatore Generale del Comune di Cefalù, redatto dall'Arch. Giuseppe Samonà e dai suoi collaboratori sopracitati, con gli adeguamenti dell'ufficio Tecnico Comunale, composto di n. 7 tavole come appresso specificate e di Norme di attuazione;

a) - Tav. 1 - Schema territoriale in scala 1:25.000

b) - Tav. 2 - Stato di fatto in scala 1:10.000

c) - Tav. 3 - Viabilità e servizi in scala 1:10.000

d) - Tav. 4 - Divisione del territorio in zone - scala 1:10.000

e) - Tav. 5 - Stato di fatto in scala 1:2.000

f) - Tav. 6 - Viabilità e servizi in scala 1:2.000

g) - Tav. 7 - Divisione del territorio in ~~sonda~~ scala 1:2.000

- 7) - Copia dell'avviso di deposito del Piano;
- 8) - Copia della Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 35 del 31/8/ 1968, in cui é stato pubblicato l'avviso anzidetto;
- 9) - Copia del Giornale di Sicilia n.227 del 25 Agosto 1968, in cui é stato pubblicato l'avviso di deposito del P.R.G. del Comune di Cefalù;
- 10) - Copia del Giornale 'L'ORA ' n.194 del 27/28 Agosto 1968, in cui é stato pubblicato l'avviso anzidetto.
- 11) - Certificato del Sindaco comprovante l'avvenuta pubblicazione per trenta giorni consecutivi dello avviso di deposito del P.R.G.;
- 12) - Certificato del Sindaco, con il quale é attestato il regolare deposito degli atti ed elaborati relativi al P.R.G. del Comune di Cefalù negli Uffici Comunali a libera consultazione del pubblico per trenta giorni consecutivi dal 25 Agosto al 2 Ottobre 1968;
- 13) - Fascicolo delle 76 osservazioni al P.R.G. presentate durante e dopo la pubblicazione del Progetto di Piano, da Enti e privati, di cui 74 osservazioni nei termini e due fuori termini;
- 14) - Delibera Consiliare n. 5 del 22 / 1 / 1969, riscontrata legittima dalla Commissione Provinciale di Controllo con decisione n. 5985/8628 del 14/2/1969, concernente le controdeduzioni del Comune alle osservazioni presentate da Enti e privati;
- 15) - Copia fotostatica della lettera dell'Arch. Giuseppe Samonà datata 15/1/1969, relativa a chiarimenti in ordine alle modifiche apportate dall'Ufficio Tecnico Comunale di Cefalù ai grafici ed elaborati del progetto originario del P.R.G.;

PREMESSO

che con delibera Consiliare n. 63 dell'1/6/1964 il Comune di Cefalù conferiva all'Arch. Giuseppe Samonà l'incarico di redigere il Piano Regolatore Generale del proprio territorio;

che in data 26/2/1967 il Professionista suddetto consegnava al Comune di Cefalù il progetto di P.R.G. e lo stesso veniva adottato con delibera consiliare n.719 del 22/9/1967;

che tale progetto di P.R.G. non venne pubblicato, in quanto la C.P.C. con nota n. 34317/32743 del 13/11/67 ritenne di dovere richiedere all'Amministrazione Comunale di Cefalù dei chiarimenti in ordine alla delibera consi-



liare sopracitata di adozione del Piano e, successivamente, in seguito alla sentenza della Corte Costituzionale n.55 del Maggio 1968, lo stesso fu modificato a cura dell'Ufficio Tecnico Comunale;

che il P.R.G. con le modifiche apportate veniva adottato con delibera consiliare n. 200 del 18/8/1968, approvata dalla C.P.C. con decisione n. 27228/31992 del 3/9/1968 ; che la pubblicazione del Piano venne effettuata per trenta giorni consecutivi a decorrere dal 25/8/1968 . Durante tale periodo e nei trenta giorni successivi vennero presentate n. 74 osservazioni nei termini e n. 2 fuori termini;

che in merito alle suddette osservazioni con la sopracitata delibera n.5 del 22/1/1969 ^{il Comune} controdeduceva accogliendo totalmente n. 9 osservazioni, parzialmente n.8 osservazioni relative alla sottozona Q2 e respingendo tutte le altre;

VISTO il voto n.55673 espresso dal Comitato Tecnico Amministrativo del Provveditorato alle Opere Pubbliche nell'adunanza del 24/10/1969;

CONSIDERATO che il suddetto Comitato in sede di esame del progetto di Piano Regolatore Generale del Comune di Cefalù adottato con delibera n. 719 del 22/9/1967 e riadottato con modifiche apportate dall'Ufficio Tecnico Comunale con delibera n. 200 del 18/8/1968, ha rilevato quanto appresso:

- che in merito al Piano riadottato e pubblicato dal Comune, si rileva una notevole difformità tra la tavola al 2.000 e la tavola al 10.000, la quale é rimasta inalterata rispetto all'edizione del Piano originario Samonà, e che d'altronde dalle norme non emerge che il 2.000 specifichi la tavola a scala più grande;
- che in alcuni casi non si riscontra corrispondenza tra simbologia della legenda e rappresentazione grafica delle tavole e le relative norme di attuazione;
- che le zone D1 e D2 non presentano soluzioni di continuità tra di loro;
- che la nuova superstrada nel tratto ^{Est} all'incirca all'altezza del cimitero, si interrompe inspiegabilmente;
- che altre deficienze tecniche degli elaborati sono rappresentate da continue variazioni di sezione dei tracciati viari;
- che le aree intercluse dagli snodi viari previsti tra la viabilità principale e secondaria, sono stranamente destinate ad aree residenziali;
- che tutto il sistema stradale é privo di fasce di rispetto specie per la viabilità principale, sia per l'orografia a forte clinometria esistente, che ovviamente richiede opere di rafforzamento e di sostegno, e sia per le disposizioni di cui al D.M. 1/4/1968 sulle distanze minime a protezione del nastro stradale;
- che dall'esame approfondito del Piano emerge la non corrispondenza tra i criteri affermati ed alcune formali estrinsecazioni

del Piano stesso;

- che in particolare, per quanto riguarda la zona "A" non sono stati previsti spazi per parcheggi tranne uno, e non vi sono norme specifiche che impongano la conservazione dell'attuale caratteristica pavimentazione a ciottoli;

- che per quanto riguarda le zone di ristrutturazione l'obiettivo stesso di vincolo è neutralizzato dallo eccessivo indice di fabbricabilità che di fatto rende più difficile la stessa ristrutturazione;

- che tutte le aree adiacenti al centro storico che hanno la funzione di strutture intermedie tra la parte storica e le zone di nuova formazione sulla litoranea non sono dotate in maniera sufficiente di attrezzature;

- che gli aspetti paesistici non appaiono sufficientemente tutelati, sia per la presenza di edificazioni previste in pratica su tutto il territorio comunale, sia per l'alto grado di infrastrutturazione viaria dovuto alla pendenza del terreno;

- che dall'esame dettagliato della documentazione inviata dal Comune risulta che gran parte delle carenze riscontrate nel Piano in esame, non si riscontrano nella originaria stesura del Piano Samonà, che d'altronde era stato oggetto di una prima delibera di adozione del Consiglio Comunale di Cefalù e che costituisce il supporto del Piano successivamente adottato con la delibera n.200 del 18/8/1968;

- che tale Piano originario, aderendo in linea generale ai concetti ed agli obiettivi espressi in via programmatica nella relazione di accompagnamento, può essere tenuto presente come base di esame;

- che però anche in merito a tale Piano originario occorre fare qualche rilievo ed introdurre qualche modifica derivante soprattutto dalla sopravvenuta introduzione dei limiti minimi e rapporti massimi, previsti dalla Legge 6/8/1967, n.765, nonché dalla emissione del Decreto Presidenziale 30/1/1969, che dichiara di notevole interesse pubblico una zona del territorio comunale di Cefalù;

- che per quanto riguarda la zonizzazione del Piano originario Samonà si ritiene opportuno che vengano inserite le seguenti modifiche:

ZONA C3 : da quota 17,43 riferita al livello stradale della SS.113 a quota 21,34, dovrà essere modificata in zona a verde, indicata con la lettera " L1";

ZONA C5 : prescrivere fino a quota 17,43 a monte della nazionale 113 un'altezza non superiore a 4 elevazioni, mentre a valle un'altezza non superiore a mt.13 rispetto al livello stradale;

ZONE D2 e D3 : inglobare tali zone, che si trovano al limite della linea perimetrale del centro storico, nel centro storico stesso;

ZONA D3 : escludere dal computo dell'indice di densità edilizia le aree destinate a strade o a verde;

ZONA D4 : le nuove costruzioni non dovranno superare la altezza dell'attuale edificio militare, l'attuale spiazzo esistente non dovrà essere edificato, affinché non venga occultata la visuale della Rocca dalla litoranea;

ZONE D5 e D6 : il valore altimetrico degli edifici da ristrutturare in dette zone non dovrà superare l'altezza di mt. 10;

Le zone E1, a monte della Stazione, si ritengono le più idonee per l'attuazione del Piano delle zone per l'Edilizia Economica e Popolare, ed inoltre nelle stesse zone E1 si rileva la mancanza di una congrua fascia per le attrezzature;

ZONA E2 : mantenere a destinazione agricola tale zona, in considerazione del fatto che la stessa appare superflua come zona residenziale, ed inoltre impedisce ogni possibilità di espansione futura dell'Ospedale Civile;

ZONE E1 e F1 : in tali zone le costruzioni dovranno essere contenute al di sotto dell'inclinata di 15 gradi dal piano stradale ed i lotti non dovranno essere inferiori a mq.2500;

ZONA E3 : le costruzioni dovranno mantenersi sotto una inclinata di 15 gradi rispetto al livello della strada nuova ed il lotto minimo non dovrà essere inferiore a mq.2.000, la distanza dai confini non inferiore a mt.10, copertura 1/20 delle superficie, altezza da quota Zero , piano di calpestio, alla linea di gronda mt.4;

ZONE E4 e E5 : dovranno avere le stesse prescrizioni della zona E3;

la zona G2 si ritiene che debba essere lasciata a destinazione agricola per ragioni geomorfologiche in quanto il terreno appare molto acclive ed é di dubbia stabilità oltre che di esigua profondità;

ZONA I : le costruzioni non dovranno superare la inclinata di 15 gradi dalla nuova strada a monte e, comunque, non dovranno superare l'altezza di metri 7 (sette) dal piano di campagna;

La zona M (G9) suscita perplessità a causa della duplice destinazione prevista, per cui si propone di riservare tale zona solo a parco agricolo o a costruzioni a carattere non permanente per servizi di campeggio ed eliminare invece la destinazione a case di villeggiatura;

ZONA P : per la parte che riguarda l'estrema punta della Kalura, il terrazzamento eseguito dovrà essere trasformato in zona di sosta pubblica, ammettendo solo la possibilità di realizzare piccole costruzioni a carattere precario;

ZONA AGRICOLA riferita alle zone Q1 e Q2 allo scopo di salvaguardare l'ambiente naturale del territorio comunale e l'indice di densità fondiaria deve essere abbassato a mc/mq. 0,03 ; in generale per tutte le zone previste nel Piano dovrà essere operato un adeguamento globale ai limiti minimi e rapporti massimi fissati nel D.M. 2/4/1968;

- che per quanto riguarda la viabilità si conferma l'esigenza che tanto la strada stradale 113 quanto la variante alla 113 e la strada per Gibilmanna, siano dotate di opportune fasce di rispetto, e nei tratti prospettanti sulla costa tali fasce debbono avere profondità adeguate alla situazione dell'ambiente, e cioè maggiori ~~dei~~ minimi prescritti dal D.M. 2/4/1968, da concordare con la Soprintendenza ai Monumenti;

- che l'attuale tracciato di progetto dell'autostrada Buonfornello - Patti appare incompatibile con le esigenze di rispetto ambientale e di qualificazione turistica del territorio, in quanto provocherebbe effetti disastrosi a causa della compressione sulla costa che ne deriverebbe per l'abitato di Cefalù, specie per la zona di S. Ambrogio, con conseguente remora anche per lo sviluppo turistico per cui si fanno voti, affinché tale tracciato venga convenientemente spostato verso i monti;

- che occorre che tutta la viabilità interna, non di grande comunicazione, prevista dal Piano nelle zone E1 a monte della Stazione Ferroviaria, sia da considerare solo di carattere indicativo e non prescrittivo, da modificare eventualmente in sede di studio del Piano Particolareggiato o di Lottizzazione convenzionata;

- che occorre segnare sulla carta la fascia di rispetto attorno al cimitero (metri 200), il che, ovviamente, comporterà la soppressione della zona residenziale E1, con la conseguente possibilità di lasciare libero l'unico passaggio naturale esistente dietro la Rocca;

- che nel centro storico dovranno essere delimitati i singoli edifici di interesse storico ed artistico ; dovrà essere mantenuta la caratteristica pavimentazione esistente; dovranno essere inserite alcune attrezzature, in specie scuole, utilizzando ~~ed adattando~~ edifici esistenti per sopperire alle attuali carenze; che sempre nell'ambito del centro storico si ritiene superfluo , in quanto di ridotte

dimensioni, in confronto all'onere che comporta la demolizione, il parcheggio ricavabile dalla demolizione della spina tra via Candeloro e via Porpora, mentre potrebbe essere ampliato il parcheggio da realizzarsi nell'area della vecchia cava ad OVEST della Rocca;

- che nei riguardi delle 76 osservazioni presentate al Piano, il Consiglio Comunale con la citata delibera n.5 del 22/1/1969, si é limitato ad esporre le ragioni in favore di n.17 osservazioni senza peraltro introdurre nel Piano le modifiche ad esse conseguenti, rimandando all'Autorità superiore la decisione circa il definitivo accoglimento delle osservazioni stesse;

- che in merito alle osservazioni già respinte dal Comune, si propone di confermare il non accoglimento, in considerazione che le stesse sono ispirate da motivi di interesse privato e di natura patrimoniale e che, pertanto, non possono avere preminenza sugli interessi generali e sui criteri informativi del Piano stesso;

- che, contro l'avviso del Comune che le aveva accolte almeno parzialmente, si propone il non accoglimento delle osservazioni n.4 - 7 - 8 - 9 - 14 - 22 - 36 - 53 e 72, relative alle sottozone Q2 in aderenza a quanto disposto nel precedente considerando, in cui si prescrive che la suddetta zona Q2 debba essere destinata esclusivamente a zona agricola con la densità di 0,02.;

- che in merito all'osservazione n. 2 sia possibile una intesa tra Amministrazione Comunale e Amministrazione Militare, tanto per la Caserma quanto per il Poligono di tiro in sede di studio del piano particolareggiato;

- che si propone di respingere l'osservazione n. 10, in quanto é necessario che tutta l'area sia destinata a parcheggio, la osservazione n. 11 perché é in contrasto con quanto disposto dal Decreto del Presidente della Regione Siciliana del 30/1/1969, la osservazione n.17 in quanto il II° comma dell'art.22 delle Norme di Attuazione dovrà essere soppressa, la osservazione n.34 che appare superata in quanto l'area per l'Ospedale risulta già scelta, la osservazione n.38 in aderenza a quanto detto in merito alla zona M (G9), la osservazione n. 61 perché non se ne condividono gli orientamenti;

- che l'osservazione n. 36 possa essere accolta nel senso di un ridimensionamento degli insediamenti turistici e, per quanto riguarda le dotazioni di aree per attrezzature e servizi, mentre gli elementi indicati nel punto G di detta osservazione vanno trattati nel Regolamento Edilizio di cui si auspica la pronta adozione;

- che l'osservazione n. 42, per il punto 2°, possa essere presa in considerazione in sede di studio del Piano Particolareggiato;
 - che si deve rilevare la carenza di adeguate indagini preliminari nell'ambito del Comprensorio interessato, mediante le quali si sarebbero dovuti inquadrare i vari problemi relativi alle iniziative territoriali dei Comuni limitrofi ed alle relative influenze in materia di insediamenti residenziali, turistici, industriali, di viabilità, di attrezzature e servizi in genere, per lo sviluppo economico di tutto il comprensorio;
 - che nella revisione attualmente in corso di studio del Piano Territoriale di Coordinamento del Palermitano si raccomanda che i suddetti problemi vengano organicamente affrontati, ai fini di un'organizzazione e rivalutazione della attuale struttura degli esistenti centri urbani del territorio circostante e per assicurare un equilibrio integrativo su tutto il sistema stesso;
 - che tutte le modifiche conseguenti alle prescrizioni di cui al precedente considerando non sembra comportino, ai sensi e per gli effetti dell'art.10 2° comma della Legge 17/8/1942 n. 1150 e successive modificazioni ed integrazioni, sostanziali innovazioni tali da mutare le caratteristiche essenziali del Piano ed i criteri informativi; per cui le modifiche stesse potrebbero essere apportate con lo stesso decreto di approvazione del Piano;
 - che il Piano Regolatore Generale del Comune di Cefalù riadottato con la delibera consiliare n.200 del 18/8/1968, riscontrata legittima dalla C.P.C. con la decisione sopra citata, sia meritevole di approvazione, previo annullamento di tutte le modifiche apportate con la citata delibera n.200 all'originario P.R.G. adottato dal Consiglio Comunale in data 22/9/1967, non delibera n. 719, e alle relative Norme di Attuazione; con l'introduzione delle modifiche, prescrizioni e suggerimenti, di cui alle considerazioni sopra riportate, con l'adeguamento della normativa di attuazione del P.R.G. ai limiti inderogabili ed ai rapporti massimi sanciti dal D.M. 2/4/1968 e con le prescrizioni eventuali che possano essere espresse dalla Soprintendenza ai Monumenti della Sicilia Occidentale e dal Comitato Regionale per l'Edilizia Scolastica ai sensi della Legge 28/7/1967, n.641 ;
- VISTA la nota della Soprintendenza ai Monumenti della Sicilia Occidentale n. 6970 del 29/11/69, con la quale vengono indicate le prescrizioni qui di seguito riportate da inserire nel Piano Regolatore Generale di Cefalù, in forza del vincolo panoramico posto dal Presidente della Regione Siciliana con

decreto del 30/1/1969:

- 1) - Nella zona A/a il parcheggio verrebbe a creare una alterazione all'ambiente. Questo potrebbe essere consentito nell'area delle cave sotto la Rocca lato SUD. Inoltre debbono essere indicati con simbolo particolare tutti gli edifici monumentali;
 - 2) - Escludere qualunque opera a carattere permanente come l'ascensore, che arrecherebbe una grave alterazione alla bellezza naturale della Rocca e dell'ambiente circostante;
 - 3) - Nella zona C2 occorre che le costruzioni vengano realizzate al di sotto dell'inclinata di 15° gradi dal livello stradale, affinché non venga alterato il cono visuale e panoramico;
 - 4) - La zona C3 da quota 17,43 riferita al livello stradale della SS.113ca quota 21,34 deve sostituirsi con zona a verde indicata con la lettera " L1 " ;
 - 5) - Il comparto indicato con C4 fra il viale della Palestra ed il Viale San Pasquale deve essere trattato come un'parte del centro storico. Detta parte è racchiusa in un rettangolo i cui lati contigui sono di ml. 30 sulla Via Palestra e ml.40 sulla Via San Pasquale;
 - 6) - Nella zona C5 fino a quota 17,43 a monte della nazionale 113 deve prescriversi un'altezza non inferiore a 4 elevazioni; a valle non superiore a ml/13 di altezza dal livello stradale;
 - 7) - Nella zona D1 lasciare inalterata l'attuale natura del terreno e la flora esistente, consentendo a valle la sistemazione delle attrezzature alberghiere, nelle adiacenze dell'albergo esistente;
 - 8) - I tratti di comparti contrassegnati con D2 e D3 e che si trovano al limite della linea perimetrale del centro storico vengono inglobati nel centro storico stesso, secondo l'andamento della spezzata riportata in planimetria;
 - 9) - Nella zona D4 le nuove costruzioni non dovranno superare l'altezza dell'attuale edificio militare; l'attuale spiazzo non dovrà essere edificato affinché non venga occultata la visuale della Rocca dalla litoranea;
 - 10) - Nelle zone D5 e D6 il valore altimetrico degli edifici da ristrutturare non dovrà superare l'altezza di mt.10;
 - 11) - Zone di espansione urbana indice E 1-F1
- Si prescrive di ridurre al minimo l'inserimento viario per il mantenimento della flora da lasciare a verde privato, dato che a monte di tale zona vi si trova la strada panoramica di collegamento con Gibilmanna; Inoltre le costruzioni dovranno avere carattere di piccoli " COTTAGE ", che non dovranno superare l'altezza di ml/ 4 , e comunque le costruzioni



dovranno essere contenute al di sotto dell'inclinata di 15° gradi dal piano stradale con lotti non inferiori a mq.2.500. ;

12) - Per la zona E2 si prescrive che la stessa, data la vicinanza dell'Ospedale rimanga a verde;

13) - Per la zona E3 le costruzioni debbono ubicarsi sotto una inclinata di 15° grado rispetto al livello della strada nuova ed il lotto minimo non deve essere inferiore a mq. 2.000 ; la distanza dai confini non inferiore a ml.10; copertura 1/20 della superficie; altezza da quota 0, piano di calpestio, alla linea di gronda ml.4 ;

14) - Le zone E4 ed E5 abbiano le stesse prescrizioni della precedente;

15) - Per quanto riguarda la zona F si prescrive che sia esclusa la ricettività turistica, in quanto questa dovrà essere limitata in alcune zone;

16) - Per la zona G2 si esclude l'insediamento di ricettività alberghiera;

17) - La zona G4 deve essere destinata, in analogia alle prescrizioni della E2, a verde di rispetto per l'Ospedale;

18) - La zona L5 deve essere destinata a verde per attrezzature turistiche;

19) - Non è stata indicata la zona H2 ;

20) - Zona I - le costruzioni non dovranno superare l'inclinata di 15° gradi dalla nuova strada a monte, in progetto, e comunque non dovranno superare l'altezza di ml.7 dal piano di campagna. In detta zona escludere l'insediamento turistico;

VISTO il parere espresso dal Comitato per l'Edilizia Scolastica nella riunione del 24/11/1969, in merito al Piano Regolatore Generale di Cefalù ;

CONSIDERATO che il predetto Comitato ha rilevato quanto appresso:

- che le previsioni del P.R.G. rispecchiano le attuali necessità della zona, nonché quelle del prevedibile prossimo incremento demografico del Comune di Cefalù; che gli edifici scolastici previsti sono ubicati nella zona centrale, cui devono servire;
- che le aree disponibili rendono possibile l'arretramento dei suddetti edifici e consente ampi spazi intorno ad essi;
- che nelle immediate vicinanze non sono previste costruzioni a tipo industriale;

- che, in considerazione delle attuali esigenze del Comune e del prevedibile incremento demografico, si reputa necessario includere nel Piano la previsione della costruzione di n.2 edifici scolastici di n.15 aule ciascuno, da adibire rispettivamente ad Istituto per Geometri ed Istituto per Ragionieri;

- che la relativa area di insediamento dovrà essere scelta in una zona il più vicino possibile al centro cittadino;

- che il Piano Regolatore generale di Cefalù, per quanto attiene alle aree da adibire ad insediamento di edifici scolastici, sia meritevole di approvazione con le superiori raccomandazioni;

VISTA la delibera consiliare n.160 in data 8/10/70 con la quale Comune di Cefalù ha controdedotto, sia in linea legale che in linea tecnica, alle osservazioni contenute nel voto n.55673 del C.T.A. del Provveditorato alle OO.PP. di Palermo nell'adunanza del 21/5/1974;

VISTI i seguenti atti prodotti dal Comune a corredo della sopracitata delibera consiliare n. 250 dell'8 ottobre 1970: ..

- N. 7 elaborati grafici del P.R.G. originario, vistati dal C.T.A., esclusa la tavola n.4 †

- Allegato A : copia del voto n. 55673 del C.T.A. ;

- Allegato B: controdeduzioni di carattere legale, qui di seguito riportate;

- Allegato C : controdeduzioni di carattere tecnico qui di seguito riportate:

1) - E' infondato il rilievo del C.T.A. circa la difformità tra rappresentazione grafica delle tavole a scala 1:2.000 e quelle a scala 1:10.000. In fase di modifica dei grafici, infatti, l'Ufficio Tecnico Comunale ebbe cura di modificare la tavola 1:10.000;

2) - E' fondata l'osservazione relativa alla riscontrata non corrispondente tra simbologia della legenda e rappresentazione grafica delle tavole e relative Norme di attuazione nelle zone D2 - D5 - D6 - C3 - C4 e C7 ;

3) - E' fondata l'osservazione secondo la quale le zone D1 e D2 nella rappresentazione grafica della tavola 1:2.000 non presentano soluzione di continuità fra di loro, benché la menzionata suddivisione fra le zone D1 e D2 sia da ritenersi individuabile attraverso la fascia di attrezzature pubbliche rivadentè nella zona D2, come meglio viene descritta dalle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G. ;

- 4) - Risulta pure fondata l'osservazione, secondo la quale la variante alla SS.113 in effetti nella parte terminale ad EST (lato Kalura) non trova nessun raccordo con la stessa SS.113 nella tavola 1:2.000; ma va ricordato che tale opera richiede l'intervento dell'ANAS ai fini della progettazione e, nel P.R.G. soddisfatte le esigenze per la sistemazione e lo sviluppo dell'abitato non potevasi improntare un tracciato di variante nella parte extraurbana che, per la situazione topografica dei luoghi, richiede uno studio particolare;
- 5) - Sulla osservazione circa le deficienze tecniche degli elaborati per quanto concerne le sezioni dei tracciati viari nelle tavole 1:2.000 é da tenere presente che, in considerazione che gli stessi hanno indicazioni di massima, non può richiedersi una dimensione grafica esecutiva;
- 6) - Per quanto concerne le aree intercluse dagli snodi viari previsti nella viabilità principale e secondaria, la loro destinazione ad aree residenziali, pur ritenendosi tecnicamente inaccettabile, trova giustificazione nel fatto che con la delibera n.200 si é dovuto dare esecuzione alla sentenza n. 55 della Corte Costituzionale.
- VISTI i seguenti atti inviati dal Comune di Cefalù ad integrazione della documentazione relativa al progetto di P.R.G., conformemente ad analoga richiesta effettuata in data 8/8/1972 dalla Sezione Urbanistica del Provveditorato alle OO.PP. con B.U.S. n. 3926 /SUR:
- a) - nota n. 18/11/1967 n.34317/32742 della C.P.C. di Palermo, concernente una richiesta di chiarimenti sulla deliberazione consiliare n. 719 del 22/9/1967, con la quale veniva adottato il P.R.G. di Cefalù;
- b) - Norme di Attuazione del P.R.G. adottato con deliberazione n.719 del 22/9/1967;
- c) - Norme di Attuazione del P.R.G. adottato con deliberazione consiliare del 18/8/1968;
- d) - Tavola n.4 del P.R.G. adottato con deliberazione consiliare n. 719 del 22/9/1967;
- e) - Deliberazione consiliare n.205 del 19/10/1968 concernente la revoca della sopracitata deliberazione n. 719 di adozione dell'originario P.R.G. ;
- f) - deliberazione consiliare n.200 del 18/8/1968 concernente l'adozione del P.R.G. modificato dallo Ufficio Tecnico Comunale di Cefalù;
- g) - planimetria in scala 1.10.000 relativa al definitivo tracciato dell'autostrada Palermo - Messina per il tratto ricadente nel territorio comunale di Cefalù;

h) - tavola 7 di P.R.G. scala 1:2.000 nella quale sono stati visualizzati :

- 1) - il nuovo stato di fatto delle strade realizzate nelle more di attuazione del Piano;
- 2) - il tracciato delle strade in costruzione ;;
- 3) - la zona destinata all'Edilizia Economica e Popolare VISTO il voto del Comitato Tecnico Amministrativo presso il Provveditorato alle OC.PP. di Palermo n.60465 del 21/5/1974;

CONSIDERATO che il predetto Comitato in sede di riesame del P.R.G. di Cefalù, alla luce delle controdeduzioni espresse dal Consiglio Comunale con delibera n. 160 dell'8/10/1970, ha rilevato quanto appresso:

1) - che in merito alle motivazioni giuridiche, di cui all'allegato B facente parte integrante della deliberazione n. 160 dell'8/10/1970, circa l'inefficacia del Piano originario, atteso che la deliberazione di adozione n.719 del 22/9/1967 venne revocata successivamente con provvedimento consiliare n.205 del 17/10/1968, sia da tenere presente che il Comitato ha preso in esame anche il Piano Samonà a titolo di consultazione per una migliore comprensione dei criteri urbanistici che hanno informato il P.R.G. adottato con la delibera n.200 del 18/8/1968, non intendendo con ciò attribuire al progetto originario alcuna rilevanza giuridica;

2) - che in merito alle singole controdeduzioni tecniche del Comune, di cui all'allegato C, siano opportune le seguenti precisazioni:

Controdeduzione n. 1 - da un'ulteriore verifica è risultato che la tavola n.7, in scala 1:2.000 del P.R.G. adottato differisce dalla Tavola n.4 in scala 1:10.000 nella delimitazione di qualche zona; l'utilizzazione definitiva del territorio dovrà essere quella indicata nella Tavola N.7, a scala 1:2.000, e per le parti non disciplinate dalla tavola 1:2000 valgono le previsioni di cui alla tavola 1:10.000 ;

3) - che a seguito di modificazioni allo stato di fatto (costruzione dell'autostrada Buonfornello - Messina; nuova sede dell'Ospedale Circo-scrizionale e relativa viabilità di accesso; nuova strada panoramica Giardinello-Pisciotta - Campella), per rendere il P.R.G. di Cefalù conforme alle leggi vigenti, nonché per tutelare i notevoli valori storici, ambientali e paesaggistici e per assicurare l'equilibrio ecologico dell'intero territorio comunale sia necessario apportare al Piano le seguenti modifiche:

- 1) - inserire nella planimetria a scala 1:10.000 il tracciato dell'autostrada Buonfornello - Messina con i relativi svincoli ed i conseguenti vincoli, ai sensi del D.M. 1.4.1968;
- 2) - Riportare nelle tavole 1:10.000 ed 1:2.000 il tracciato della strada in corso di costruzione che dalla SS.113 conduce all'ospedale Circo-scrizionale ed alla viabilità di arroccamento esterna all'abitato, studiando in sede di piani esecutivi gli incroci con la viabilità principale di Piano e, segnatamente con la variante alla SS.113 prevista dal Piano stesso;
- 3) - In caso di contrasto tra le prescrizioni della tavola in scala 1:10.000 e quelle della tavola in scala 1:2.000, valgono le prescrizioni della tavola in scala 1:2.000;
- 4) - La strada di variante alla SS.113, prevista dal Piano, va prolungata dalla zona Cimitero, alla zona Kalura per innestarsi alla stessa SS.113;
- 5) - La sezione dell'arteria di cui al precedente punto 4 non dovrà essere inferiore a m. 15 e dovrà essere protetta da fasce di rispetto inedificabili della larghezza di mt. 20 da ambo i lati;
- 6) - Le sezioni stradali nelle zone esterne al centro storico dovranno essere determinate in sede di piani esecutivi in relazione al traffico emergente dagli insediamenti residenziali e dalle attrezzature;
- 7) - Tutte le aree contornate in rosso nella tavola 1:2.000 poste lungo la variante alla SS.113 ed interessate da nodi stradali e poste in adiacenza di attrezzature pubbliche vanno destinate a verde pubblico;
- 8) - Le zone indicate con i simboli Q1 e Q2, destinate dal Piano ad "utilizzazione agricola", dovranno rispettare tale destinazione e, pertanto, ai sensi del D.M. 2/4/1968, l'indice di densità fondiaria dovrà essere riportato a mc/mq. 0,03; tale prescrizione è oltretutto indispensabile al fine di evitare una indiscriminata edificazione nell'intero territorio comunale;
- 9) - Le norme di Attuazione, di cui alla delibera consiliare n.200 del 18 / 8 / 1968, vanno revisionate secondo le indicazioni seguenti:
ART. 2) - Norme di carattere generale : sopprimere il terzo comma del punto 1, in quanto si ritiene che la destinazione d'uso degli edifici debba rimanere quella stabilita dal P.R.G. Depennare al punto 4 le parole "del regolamento edilizio vigente" e sostituirle con le seguenti: "dalle presenti norme di attuazione".

ART. 4) - : Nel Parco della Rocca occorre vietare qualsiasi apertura di cava;

ART. 5) - : Per tutte le sottozone C5 l'altezza massima va ridotta a 4 elevazioni ed i distacchi saranno quelli stabiliti dall'art.9 del D.M. 2/4/I968;

ART. 6) - : Per tutte le sottozone D (D1 - D2 - D3 - D4 - D5 - D6 - sottozone di ristrutturazione, completamento e trasformazione) occorre fissare in mc/mq. 5 (cinque) la densità fondiaria massima, ai sensi del D.M. 2.4.I968; Occorre, inoltre, cassare la normativa di cui alla pagina 30 delle norme di attuazione, relativa alla sottozona D3, poiché in contrasto con quanto fissato nelle pagine 29 e 30 per la stessa zona D3, che è invece da rispettare con la limitazione della densità edilizia sopra specificata.

Nella sottozona D4 l'attuale piazza esistente in fregio alla litoranea dovrà conservare le proprie caratteristiche e quindi va esclusa da ogni edificazione.

ART. 7) - Per la sottozona E1 (espansione edilizia) occorre precisare che la densità stabilita è da intendersi come densità edilizia fondiaria, con un'altezza massima di m. 8 (otto) per gli edifici, e ciò al fine di tutelare il particolare carattere ambientale ed anche in considerazione della particolare natura geologica dei suoli.

- Le sottozone E2 vanno destinate a " verde agricolo" con densità edilizia fondiaria pari a mc/mq. 0,03 (zero virgola zero tre) , e ciò allo scopo di assicurare ampie zone di rispetto interno all'erigendo Ospedale Circostrizionale.

- Per le zone E3 - E4 - E5 occorre:

- elevare il lotto minimo a 2000 (duemila) ;

- precisare che la densità indicata è quella fondiaria;

- fissare in m.4 (quattro) l'altezza massima delle costruzioni;

- stabilire che la distanza dai confini non debba essere inferiore a m. 10 (dieci) .

Per tutte le sottozone E (che sono tutte da attuarsi mediante piani di lottizzazione convenzionata) dovrà essere assicurata la percentuale delle attrezzature pubbliche in misura non inferiore a quella fissata dall'art.3 del D.M. 2/4/I968. Al fine di un'organica sistemazione della zona è opportuno che la superficie minima per le lottizzazioni non sia inferiore a 2 (due) ettari;

ART. 8) - : Occorre precisare che le densità edilizie indicate sono da intendersi come " densità edilizie fondiarie";



ART. 9) - Per le sottozone G2, le cui caratteristiche geomorfologiche sono pressoché simili a quelle delle sottostanti zone E1, l'altezza massima dovrà essere fissata in misura non superiore a m.8 (otto);

Per tutte le zone " G" le densità edilizie indicate debbono intendersi quali " densità edilizie fondiari";

ART. 11) - (Zone I) Aree a parco per le attività culturali ed insediamenti turistici -

Per la sottozona I1, occorre stabilire che le nuove costruzioni non possono avere più di 2 (due) elevazioni, con l'altezza massima non superiore a m.8 (otto) ;

ART. 12) - (Zone L : Aree a verde attrezzato) : la sottozona L5 non é compatibile con la destinazione generale delle zone L e pertanto essa va classificata come zona L2;

ART. 13) - (Zone M : parco agricolo e turistico) -

Per la Zona M occorre aumentare da m. 30 a m. 50 (cinquanta) la distanza delle eventuali nuove costruzioni dal ciglio superiore della scogliera e dalla linea interba della spiaggia;

ART. 17) - Zone Q : Aree agricole) :

Per le sottozone Q1 e Q2 la densità edilizia massima deve essere pari a mc/mq. 0,03 (zero virgola zero tre), con destinazione a " verde agricolo" ;

ART. 22) - Le disposizioni contenute nello stesso articolo, poiche risultano in contrasto con le norme vigenti in materia urbanistica, vanno soppresse.

IV° - che tenuto conto della nuova realtà maturata nel settore turistico nel corso dell'iter formativo ed approvativo del P.R.G., talune norme deliberate dal Consiglio Comunale non risultano più rispondenti ad una concreta applicazione che pertanto sarebbe auspicabile che il Comune procedesse dopo l'approvazione del P.R.G. ad un nuovo studio della organizzazione del proprio territorio che tenga in debito conto la vocazione turistica e la valorizzazione delle caratteristiche ambientali e culturali della Comunità Cefaludese

V° - che il Piano Regolatore Generale del Comune di Cefalù, adottato con deliberazione consiliare n.200 del 18/8/1968, sia meritevole di approvazione previa l'introduzione d'ufficio delle modifiche sopra formulate e con i suggerimenti e le prescrizioni di cui alle precedenti considerazioni;

RITENUTO di potere condividere le considerazioni del Comitato Tecnico Amministrativo del Provveditorato alle OO.PP. formulate con voto n. 55673 del 24/10/1969 e con voto n.60465 del 21/5/1974;

CONSIDERATO che le prescrizioni formulate dalla Soprintendenza ai Monumenti della Sicilia Occidentale con nota n. 6970 del 29/11/1969, sono state incluse dal C.T.A. nel voto del 21.5.74 n. 60465 con le considerazioni condivise da questo Assessorato;

RITENUTO, altresì, di dovere accogliere le raccomandazioni espresse dal Comitato Regionale per l'Edilizia Scolastica nella riunione del 24/11/69, in ordine alla necessità di includere nel Piano Regolatore Generale del Comune di Cefalù la indicazione di aree da riservare alla realizzazione di due edifici scolastici come sopra specificati, scelte in una zona il più vicino possibile al centro cittadino;

CONSIDERATO che le suesposte proposte di modifica rientrando fra quelle previste dal 2° comma dell'art.10 della legge 17/8/1942 n.1150 e successive integrazioni, non comportano sostanziali innovazioni tali da mutare le caratteristiche essenziali del P.R.G. del Comune di Cefalù:

D E C R E T A

ART. 1) - E' approvato, ai sensi e per gli effetti dello articolo 10 della legge 17 agosto 1942, n.1150 e successive modificazioni ed integrazioni, il Piano Regolatore Generale del Comune di Cefalù, adottato con delibera consiliare n.200 del 18/8/1968, riscontrata legittima dalla Commissione Provinciale di Controllo di Palermo con decisione n. 27228 del 3/9/1968, con le modifiche, prescrizioni e raccomandazioni formulate dal Comitato Tecnico Amministrativo del Provveditorato alle Opere Pubbliche con il voto n. 60465 del 21/5/1974 e riportate nelle premesse del presente decreto.-

ART. 2) - E' disposto, al fine di tutelare i notevoli valori storici, ambientali e paesaggistici e di assicurare l'equilibrio ecologico dell'intero territorio Cefaludese, l'introduzione nel Piano Regolatore Generale, di cui al precedente art.1, delle seguenti modifiche da eseguire a cura del Comune:

- Nella planimetria a scala 1:10.000 va inserito il tracciato della autostrada Buonfornello - Messina con i relativi svincoli ed i conseguenti vincoli, ai sensi del Decreto Ministeriale 1/4/1968 , n.3518;
- Nelle tavole 1;10.000 ed 1:2.000 il Comune di Cefalù dovrà provvedere a riportare il tracciato della strada in corso di costruzione, che dalla SS.113 conduce all' Ospedale Circonscrizionale, ed alla viabilità di arroccamento esterna all'abitato, studiando in sede di piani particolareggiati gli incroci con la viabilità principale e, segnatamente, con la variante alla SS.113 , prevista dal Piano Regolatore Generale;
- In caso di contrasto tra le prescrizioni della tavola 1;10.000 e quelle della tavola in scala 1;2.000, varranno le prescrizioni della tavola in scala 1:2.000;



- La strada di variante alla S.L.113, prevista dal Piano Regolatore Generale deve essere prolungata dalla zona Cimitero alla zona Kalura per innestarsi alla stessa SS.113;
- La sezione della strada di variante di cui sopra non dovrà essere inferiore a mt. 15 (quindici) e dovrà essere protetta da fasce di rispetto inedificabili della larghezza di mt. 20 (venti) da ambo i due lati;
- Le sezioni stradali nelle zone esterne al centro storico dovranno essere determinate in sede di piani particolareggiati in relazione al traffico emergente dagli insediamenti residenziali e dalle attrezzature;
- Tutte le aree contornate in rosso nella tavola 1:2.000 poste lungo la variante alla SS. 113 ed interessate da nodi stradali, poste in adiacenza di attrezzature pubbliche, sono destinate a verde pubblico;
- Le zone indicate con i simboli Q1 e Q2, destinate dal Piano Regolatore Generale ad utilizzazione agricola, dovranno rispettare tale destinazione e, pertanto, ai sensi dell'art.7 del Decreto Ministeriale 2/4/1968 l'indice di densità fondiaria è riportato a mc/mq. 0,03 (zero virgola zero tre) .-

ART. 3) - E' disposto che nelle norme di attuazione del Piano Regolatore Generale di Cefalù siano inserite a cura del Comune le seguenti prescrizioni:

art. 2 - NORME DI CARATTERE GENERALE

E' soppresso il terzo comma del punto 1, in quanto la destinazione d'uso degli edifici deve rimanere quella stabilita dal Piano Regolatore Generale; le parole "Regolamento Edilizio vigente" del punto 4 sono sostituite con le seguenti: "dalle presenti norme di attuazione";

art.4 - Nel Parco della Rocca è vietata qualsiasi apertura di cava;

art.5 - Per tutte le sottozone C5 l'altezza massima è ridotta a quattro elevazioni ed i distacchi sono quelli, di cui all'art.9 del Decreto Ministeriale 2 Aprile 1968, N. 3519;

art.6 - Per tutte le sottozone D (D1-D2-D3-D4-D5-D6: sottozone di ristrutturazione, completamento e trasformazione) l'indice di densità fondiaria è fissato in mc/mq. 5 (cinque), ai sensi dell'art.7 del Decreto Ministeriale 2/4/1968, n.3519;

E' annullata la normativa di cui alla pagina 30 delle norme di attuazione, relativa alla sottozona D3, poiché in contrasto con quanto fissato nelle pagg. 29 e 30 per la stessa zona D3;

Nella sottozona D4 l'attuale piazza esistente, in fregio alla litoranea, dovrà conservare le proprie caratteristiche e, pertanto, la stessa è esclusa da ogni edificazione;

art.7 - Per la sottozona E1 (espansione edilizia) la densità stabilita é da intendersi come densità edilizia fondiaria con un'altezza massima di ml; 8 (otto) per gli edifici, e ciò al fine di tutelare il particolare carattere ambientale ed in relazione anche alla particolare natura geologica dei suoli; Le sottozone E2 sono destinate a verde agricolo con densità edilizia fondiaria pari a mc/mq. 0,03 (zero virgola zero tre), e ciò allo scopo di assicurare ampie zone di rispetto intorno all'erigendo Ospedale Circostrizionale.;

Per le sottozone E3 - E4 - E5 il lotto minimo é elevato a mq. 2000, la densità indicata é quella fondiaria, l'altezza massima delle costruzioni é fissata in metri 4 (quattro), la distanza dai confini non deve essere inferiore a mt.10 (dieci);

Per tutte le sottozone E dovrà essere assicurata la percentuale delle attrezzature pubbliche in misura non inferiore a quella fissata dall'art.3 del Decreto Ministeriale 2/4/1968 n. 3519;

Al fine di un'organica sistemazione della zona, la superficie minima per le lottezzazioni non dovrà essere inferiore a 2^o (due) ettari;

art.8 - La densità edilizia é da intendersi come densità edilizia fondiaria;

art. 9 - Per le sottozone G2 l'altezza massima delle costruzioni non dovrà essere superiore a mt.8 (otto); Per tutte le zone G le densità edilizie indicate debbono intendersi come densità edilizie fondiarie ;

art.11 - Zona I : aree a parco per le attività culturali ed insediamenti turistici

Per la sottozona I1 le nuove costruzioni non possono avere più di 2 (due) elevazioni, con l'altezza massima non superiore a mt.8 (otto);

art.12 - Zona L : aree a verde attrezzato

La sottozona L5 é classificata come zona L2;

art?13 - Zona M : Parco agricolo e turistico

Per la zona M la distanza delle eventuali nuove costruzioni dal ciglio superiore della scogliera e dalla linea interna della spiaggia é di mt. 50 (cinquanta);

art. 17 - Zona Q : aree agricole

Per le sottozone Q1 e Q2 la densità edilizia massima é fissata in mc/mq.0,03 (zero virgola zero tre) con destinazione a verde agricolo. >

Sono soppresse le disposizioni contenute nell'art?22 delle Norme di Attuazione, in quanto le stesse sono in contrasto con la legislazione urbanistica vigente.-

- ART. 4) - E' disposto, altresì che nel Piano Regolatore Generale del Comune di Cefalù sia inclusa a cura del Comune la indicazione di aree da riservare alla realizzazione di due edifici scolastici, conformemente al parere espresso dal Comitato Regionale per l'Edilizia Scolastica, riportato nelle premesse del presente decreto.
- ART. 5) - E' accolta n. 1 (una) osservazione al Piano Regolatore Generale di Cefalù e, precisamente, la osservazione N.16 presentata nei termini dal Signor Bartolomeo Martino, e ciò in conformità a quanto controdedotto e deliberato dal Consiglio Comunale di Cefalù con deliberazione n.5 del 22/1/1969.
- ART. 6) - Sono respinte n.9 osservazioni al Piano Regolatore Generale di Cefalù presentate nei termini e, precisamente, le osservazioni n. 4 (quattro) n.7 (sette) n.8 (otto) n.9 (nove) n.14 (quattordici) n.22 (ventidue) n.36 (trentasei) n.53 (cinquanta-tre) e n.72 (settanta due), in quanto le stesse riguardano la sottozona Q2, che con il presente decreto é destinata a verde agricolo.
- ART. 7) - Sono respinte n.56 osservazioni al Piano Regolatore Generale di Cefalù, presentate nei termini e, precisamente le osservazioni n. 1 - 3 - 5 - 6 - 12 - 13- 15 - 18 - 19 - 20 - 21 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 35 - 37 - 39 - 40 - 41 - 43- 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 55 - 56- 57 - 58 - 59 - 60 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 73 - 74 - 75 - 76, e condividendosi i motivi di reiezione controdedotti dal Consiglio Comunale di Cefalù con deliberazione n.5 del 22/1/1969.
- ART. 8) - Sono respinte n.7 osservazioni al Piano Regolatore Generale di Cefalù, presentate nei termini e, precisamente, le osservazioni n. 10 - 11 - 17 - 34 - 38- 54 - e 61, e condividendosi le osservazioni del Comitato Tecnico Amministrativo del Provveditorato alle OO.PP.contenute nel voto n.55673 del 24/10/1969.
- ART. 9) - E' disposto che le ossevazioni al Piano Regolatore Generale di Cefalù n.2- 6 - 42 siano prese in considerazione in sede di studio del piano particolareggiato; le prime due, e cioè la n.2 e la n.6 nella misura in cui sia possibile un'intesa tra l'Amministrazione Comunale e l'Amministrazione Militare e la osservazione n.42 limitatamente al punto 2° della stessa.

ART. 10) - Il Piano Regolatore Generale del Comune di Cefalù si compone dei seguenti elaborati, allegati al presente decreto, che ne formano parte integrante:


- 1) - Tavola n.1 - Schema territoriale in scala 1:25.000
- 2) - Tavola n.2 - Stato di fatto in scala 1:10.000
- 3) - Tavola n.3 - Viabilità e servizi in scala 1:10.000
- 4) - Tavola n.4 - Divisione del territorio in zone in scala 1:10.000
- 5) - Tavola n.5 - Stato di fatto in scala 1:2.000
- 6) - Tavola n.6 - Viabilità e servizi in scala 1:2.000
- 7) - Tavola n.7 - Divisione del territorio in zone in scala 1:2.000 con la visualizzazione del nuovo stato di fatto delle strade realizzate nel corso dell'iter approvativo del Piano; del tracciato delle strade in costruzione; della zona destinata all'Edilizia Economica e Popolare con delibera del Consiglio Comunale n.539 del 7/5/1973, riscontrata legittima dalla C.P.C. con decisione n.28294/26632 del 7/9/1973.
- 8) - Relazione e Norme di Attuazione .

ART. 11) - Il Piano Regolatore Generale del Comune di Cefalù, approvato con il presente decreto, rimarrà depositato, unitamente a copia del decreto stesso, a tempo indeterminato presso la Segreteria Comunale a libera consultazione del pubblico nelle ore di ufficio.

ART. 12) - Il presente decreto verrà integralmente pubblicato, ad esclusione degli allegati di cui all'art.10 del presente decreto, nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana. -

Palermo, li 18-12-1974

L'ASSESSORE



D. A. n.

Mod. 15 S. C.
R.8.

REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA

L'ASSESSORE

Per copia conforme all'originale e per
uso amministrativo

Cefalù



04/04/02

Il Segretario Generale